



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 22-01-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (12 E 17 DICEMBRE 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 12.12.2025: **n. 87, n. 88, n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 12.12.2025: **n. 87, n. 88, n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93.**

successivamente:

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 17.12.2025: **n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 17.12.2025: **n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106.**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 13-02-2026

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026-2028 - AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ALIENAZIONI

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti altresì:

l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”.

l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Vista nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2026/2028, ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2025;

Considerato

che il documento unico di programmazione contiene al suo interno il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, si ritiene necessario aggiornare la sezione relativa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare nella sezione operativa con l'inserimento di alcuni immobili divenuti alienabili;

Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte – punto 10 – Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026/2028 attraverso l'approvazione del nuovo piano delle alienazioni allegato;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione al DUP 2026/2028 nella Sezione Operativa - Seconda Parte – 10 – Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026/2028 –come da allegato al presente atto;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di “*Amministrazione trasparente*” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026-2028 - AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ALIENAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026-2028 - AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ALIENAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

La Giunta Comunale proporne al Consiglio l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026 - 2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026 - 2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2026 - 2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale relativa all'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto dell'anno 2025 n. 6 del 22/01/2026;

Considerato inoltre che:

L'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) prevede:

- al comma 2 le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio;
- al comma 3, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, che le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- al comma 3 lettera c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

Preso atto che con la presente variazione si stanziano in bilancio le risorse derivanti da contributi recentemente assegnati al Comune di Monte Argentario, in particolare per

- Interventi per l'erosione costiera;
- Illuminazione pubblica su via del Campone;

- Progetto “Risorse in Comune” sia per quanti riguarda la parte corrente che per la parte capitale;
- Risorse PNRR Digitale – Sportello Unico Edilizia;

Contestualmente si provvede a stanziare risorse proprie di co-finanziamento derivanti da avanzo vincolato nonché a prevedere ulteriori spese, compensate da maggiori entrate e soprattutto da minori spese resesi necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire;

Dato atto che il presente atto è stato predisposto sulla base delle richieste dei Dirigenti delle varie Aree con le risultanze sotto evidenziate in forma sintetica:

Anno 2026

Maggiori Entrate	€806.482,09	Maggiori Uscite	€1.053.113,23
Minori Entrate	€	Minori Uscite	
€246.631,14			

Anno 2027

Maggiori Entrate	€20.000,00	Maggiori Uscite	€138.423,74
Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite	
€118.423,74			

Anno 2028

Maggiori Entrate	€ 1.000,00	Maggiori Uscite	€ 108.735,00
Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite	
€107.735,00			

Atteso che il prospetto della variazione sopra indicata in forma sintetica viene allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del revisore unico dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Area Economico finanziaria ex art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio di Previsione 2026/2028 come esplicitato in premessa e come da prospetto allegato alla presente, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e che la variazione riporta le seguenti risultante evidenziate in forma sintetica:

Anno 2026

Maggiori Entrate	€806.482,09	Maggiori Uscite	€1.053.113,23
Minori Entrate	€	Minori Uscite	
€246.631,14			

Anno 2027

Maggiori Entrate	€20.000,00	Maggiori Uscite	€138.423,74

Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite
€118.423,74		
Anno 2028		
Maggiori Entrate	€ 1.000,00	Maggiori Uscite € 108.735,00
Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite
€107.735,00		

2 .Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 16-02-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 16-02-2026

OGGETTO: Mozione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Consiglio Comunale - Solidarietà verso le Forze dell'Ordine (Prot. n. 6051 del 16/02/2026).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Mozione, ai sensi art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata dal Consigliere Comunale Walter Capitani, assunta al protocollo n. 6051 del 16.02.2026 ed allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale all'art. 23 prevede che la stessa venga inserita all'odg. del Consiglio Comunale, discussa e posta in votazione.

Dato atto che la stessa è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 23.02.2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di approvare / respingere la Mozione (prot. n. 6051 del 16.02.2026 presentata dal Consigliere Comunale Walter Capitani;

DELIBERA

- di dichiarare con separata votazione espressa nei modi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Alla c.a. del Sindaco del Comune di
Monte Argentario

Il sottoscritto Consigliere Comunale Capitani Walter, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Consiglio Comunale propone la seguente mozione:

Ordine del Giorno

Oggetto: Solidarietà verso le Forze dell'Ordine

PREMESSO CHE:

- Il 31 gennaio a Torino, nel corso di una manifestazione degenerata in gravi disordini, un agente della Polizia di Stato è stato brutalmente aggredito mentre svolgeva il proprio servizio di ordine pubblico;
- L'agente è stato accerchiato e colpito ripetutamente, in un'azione violenta e organizzata che ha messo a rischio la sua vita e l'incolumità degli altri operatori impegnati sul posto;

CONSIDERATO CHE:

- La sicurezza è una condizione essenziale per la libertà dei cittadini e per il corretto funzionamento delle istituzioni;
- Le Forze dell'Ordine rappresentano lo Stato sul territorio e costituiscono il primo e fondamentale presidio di legalità, senza il quale non esiste convivenza civile;
- Chi indossa una divisa non esercita un potere arbitrario, ma svolge un servizio pubblico nell'interesse di tutti;

RILEVATO CHE:

- Si registra un preoccupante e costante aumento di aggressioni fisiche e verbali contro le Forze dell'Ordine, spesso ad opera di gruppi organizzati che agiscono con finalità anti-istituzionali;
- Tali episodi vengono talvolta minimizzati, giustificati o strumentalizzati politicamente, contribuendo a creare un clima di delegittimazione delle divise e di impunità per chi usa la violenza;
- La mancanza di sanzioni rapide e realmente efficaci rischia di alimentare la reiterazione di comportamenti violenti;

RITENUTO CHE:

- Non possa esistere alcuna forma di dissenso legittimo che giustifichi l'uso della violenza contro lo Stato e i suoi rappresentanti;
- Le istituzioni locali abbiano il dovere di assumere una posizione chiara, ferma e non ambigua a difesa delle Forze dell'Ordine;
- Chi aggredisce un agente delle Forze dell'Ordine non attacca solo una persona, ma colpisce l'intero Stato e la sicurezza dei cittadini;

Il consiglio comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. A esprimere, a nome dell'intera comunità, piena, totale e incondizionata solidarietà all'agente della Polizia di Stato aggredito a Torino, estendendo un ringraziamento sentito e pubblico a tutte le Forze dell'Ordine;
2. A condannare con la massima fermezza ogni atto di violenza, intimidazione o aggressione nei confronti delle divise, ribadendo il principio di tolleranza zero verso chi usa la violenza contro lo Stato;
3. A trasmettere il presente Ordine del Giorno al Prefetto e alle Autorità competenti, sollecitando la massima attenzione verso i fenomeni di violenza organizzata e la piena applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
4. A promuovere iniziative concrete e continuative sul territorio volte a rafforzare la cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell'autorità dello Stato, contrastando ogni forma di giustificazione della violenza politica;
5. A sostenere, anche simbolicamente, le Forze dell'Ordine attraverso iniziative istituzionali che ne riconoscano il ruolo fondamentale per la sicurezza della comunità;
6. A trasmettere il presente Ordine del Giorno ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato, al Ministero dell'Interno, nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, affinché quanto espresso dal Consiglio Comunale possa costituire un contributo politico e istituzionale al rafforzamento delle tutele per le Forze dell'Ordine e alle iniziative legislative in materia di sicurezza.

16/02/2026

Consigliere Comunale

Walter Capitani





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 12-02-2026

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE A PORTO SANTO STEFANO IN VIA DELL'APPETITO

PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 4/06/1984 veniva approvato il progetto per sistemazione strada tra la Fortezza Spagnola ed il PEEP in localita' Appetito;

ATTESO CHE:

- con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 1180 del 22/07/1985 e n. 1119 del 28/08/1986, esecutive a termini di legge, veniva approvata la perizia suppletiva di allargamento di Via Appetito Medio in Porto S. Stefano e i relativi allegati, tra cui il contratto di sottomissione con la ditta Pozzi di Grosseto e il piano particolare d'esproprio;
- dalla stessa delibera di cui al punto precedente discende la pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;
- con Decreto di occupazione di urgenza di immobili, di cui al prot. n. 19381 del 5/11/1986, il Comune di Monte Argentario veniva autorizzato a procedere all'occupazione d'urgenza dei seguenti immobili siti a Porto Santo Stefano:
 1. Area della superficie di mq. 40 intestata a Capitani Gina identificata catastalmente al Fg. 11 P.la. 1582 (Ex P.la 158);
 2. Area della superficie di 32 mq intestata a Capitani Maria identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 1581 (Ex P.la 404);
 3. Area della superficie di mq. 22 intestata al Demanio dello Stato identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 401/p (area esclusa dalla presente procedura in quanto bene demaniale);
 4. Area della superficie di 100 mq intestata a Capitani Maria identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 1583 (ex P.la 349)
 5. Area della superficie di 92 mq intestata a Picchianti Santi identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 1580;
 6. Area della superficie di 64 mq intestata a Bracci Annamaria identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 1585 (ex P.la 129);
 7. Area della superficie di 64 mq intestata a Bracci Annamaria identificata catastalmente al Fg. 11 P.la 162/p (area non interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica e pertanto esclusa dalla presente procedura di acquisizione sanante);
- nel mese di novembre 1986 venivano, quindi, avviate le procedure per l'esproprio (poi non concluse) delle aree interessate dai suddetti lavori e veniva comunicato ai soggetti proprietari l'immissione in possesso da parte del Comune di Monte Argentario, ad ogni senso di legge;

ACCERTATO CHE:

- le aree oggetto dei lavori di allargamento di via dell'Appetito risultano ancora intestate a privati e, dunque, risultano ancora formalmente di proprietà privata, posto che non è mai intervenuto alcun atto di cessione delle stesse in favore del Comune di Monte Argentario né è mai stato adottato alcun decreto di esproprio;
- tali aree consistenti in strisce di terreno della larghezza massima di circa metri 2/3, poste sulla sede stradale di via dell'Appetito, occupate dalla fine del 1986, e meglio evidenziate nella stima del particolare allegata alla presente, sono state trasformate in modo sostanziale ed irreversibile in quanto l'Amministrazione, nell'ambito del progetto di allargamento di via dell'Appetito, ha realizzato sulle stesse porzione della sede stradale e la pubblica illuminazione, destinandole così, in modo permanente, alla fruizione collettiva;
- il Comune di Monte Argentario provvede da sempre, da quando, cioè, le suddette opere sono state realizzate, alla manutenzione ed alla pulizia delle stesse;
- le aree in questione pur risultando a tutt'oggi ancora intestate a privati e, dunque, pur risultando ancora formalmente di proprietà privata, sono in realtà continuativamente utilizzate e fruite, unitamente, ovviamente, alle opere realizzate sulle stesse, dalla collettività;

ATTESO che le opere di allargamento di via dell'Appetito, soddisfano ed integrano un chiaro, evidente ed attuale interesse pubblico, dal momento che consentono il passaggio e transito dei veicoli, in maggiore sicurezza;

RILEVATO che il predetto interesse pubblico (soddisfatto dalle opere *de quibus*) è indubbiamente prevalente rispetto all'interesse privato alla restituzione delle aree stesse ai rispettivi formali proprietari, previa, conseguentemente, rimozione delle opere ivi realizzate e tanto più perché i formali titolari delle aree in questione non si sono mai opposti alla realizzazione delle prefatte opere né ne hanno mai ostacolato l'utilizzo da parte della collettività;

CONSIDERATO che, se da un lato il mantenimento delle opere realizzate ed il permanere del loro utilizzo da parte della collettività (per il soddisfacimento del suddetto interesse pubblico) è esigenza davvero imprescindibile, dall'altro si impone la regolarizzazione della situazione venutasi a creare mediante l'acquisizione della piena proprietà delle aree medesime così da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;

CONSIDERATO, pertanto, che l'interesse pubblico all'acquisizione delle aree ed al conseguente mantenimento delle opere di urbanizzazione (sede stradale di via dell'appetito) ivi realizzate è attuale e prevalente rispetto all'interesse privato alla loro restituzione previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto la rimozione delle suddette opere pregiudicherebbe il transito pubblico sulla via e quindi andrebbe ad interrompere una viabilità diventata necessaria e unica via di accesso per una importante porzione del paese di Porto Santo Stefano;

RILEVATO che nell'attuale quadro normativo è previsto che, qualora l'Amministrazione Comunale utilizzi senza titolo, beni, per scopi di interesse pubblico, la stessa, valutati gli interessi in conflitto, può disporre, ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 che tali beni siano acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente dietro la corresponsione di quanto previsto dalla succitata disposizione normativa;

RITENUTO, per tutte le ragioni sopra esposte, che, nella circostanza, sussistono tutti gli elementi e le condizioni per procedere all'acquisizione sanante, ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001 e con contestuale pagamento di quanto previsto da tale disposizione normativa, delle suddette aree;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 271 del 11/12/2025 che dispone di approvare gli elaborati tecnici elaborati dal Geom. Ugo Solari e di demandare al Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana ogni adempimento inerente la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 ai soggetti formalmente

titolari delle aree interessate, nonché l'adozione del provvedimento definitivo di acquisizione, subordinatamente alla deliberazione del Consiglio Comunale circa la convenienza dell'acquisizione sanante, con la conseguente liquidazione dell'indennizzo patrimoniale subito dai proprietari;

VISTA la stima redatta dal professionista esterno incaricato dall'Amministrazione, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 271 del 11/12/2025 e allegata alla presente, con cui sono state calcolate le poste indennitarie e risarcitorie, previste dal cit. art. 42bis e di spettanza dei soggetti formalmente titolari delle aree interessate dalle opere *de quibus*;

PRESO ATTO del frazionamento eseguito a seguito dell'approvazione degli elaborati tecnici relativi alle aree da acquisire che adesso risultano individuate catastalmente al C.T. al Fg. 11 Mapp. 1585, 1580, 1583, 1581 e 1582;

ATTESO, altresì, che con note prot. nn. 57336, 57342 e 57354 del 22/12/2025 sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e che non sono pervenute nei termini stabiliti memorie, osservazioni, documenti o richieste di qualsiasi tipo;

PRESO ATTO, dunque, della tacita accettazione delle poste indennitarie;

VISTI:

il DPR n. 327/2001;
il D.Lgs. n.
267/2000; il D.Lgs.
n. 165/2001;
lo Statuto del Comune di Monte Argentario;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'acquisizione al patrimonio dell'Ente delle particelle indicate catastalmente al C.T. del Comune di Monte Argentario al Fg. 11 Mapp. 1585, 1580, 1583, 1581 e 1582, oggetto di acquisizione sanante, che sin dagli anni '90 sono state trasformate in modo sostanziale ed irreversibilmente destinate alla fruizione pubblica in quanto l'Amministrazione comunale, nell'ambito del progetto di allargamento di via dell'Appetito, ha realizzato, sulle stesse, porzione della sede stradale e la pubblica illuminazione, destinandole così, in modo permanente, alla fruizione collettiva;
2. di demandare al Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana ogni adempimento inherente l'adozione del provvedimento definitivo di acquisizione, con la conseguente liquidazione dell'indennizzo patrimoniale subito dai proprietari, ovvero la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, dei contratti di cessione bonaria da stipularsi per atto notarile;
3. Di disporre che il passaggio del diritto di proprietà avvenga sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo e che il provvedimento di acquisizione sanante sia soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari a cura dell'Amministrazione comunale;

4. Di specificare che le risorse economiche occorrenti per il pagamento degli indennizzi di esproprio sanante ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001 trovano adeguata copertura finanziaria nei competenti capitoli di bilancio e precisamente:
 - le somme per l'acquisizione sanante delle aree de quibus, ivi comprese le poste indennitarie e risarcitorie previste dal cit. art. 42bis del DPR n. 327/2001, presunte in Euro 71.862,00, trovano allocazione al capitolo 3180000 del Bilancio di Previsione 2026/2028, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 19/12/2025;
5. Di dare atto che il successivo provvedimento di acquisizione dovrà essere trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-02-2026

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 12-02-2026

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE A PORTO SANTO STEFANO IN VIA DELL'APPETITO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 02-02-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER IL PERIODO 2026/2030

PREMESSO che la formazione e l'aggiornamento del personale hanno un impatto fondamentale all'interno ed all'esterno delle PA, in quanto strettamente legate a favorire la costituzione di un capitale umano che renda le stesse amministrazioni in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative espressi dai cittadini, dalle imprese e dalle comunità di riferimento;

DATO ATTO che per fare fronte a questa primaria esigenza, già nell'anno 1996, su iniziativa del Comune di Roccastrada, molti Enti Locali della provincia di Grosseto hanno sottoscritto una convenzione per svolgere in modo coordinato questo servizio, con l'intento anche di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse sempre più importanti, destinate al servizio stesso;

PRESO ATTO della Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025 che stabilisce l'obbligo di almeno 40 ore annue di formazione per ogni dipendente pubblico a partire dal 2025, finalizzata a valorizzare le competenze e il capitale umano. Questa formazione, considerata diritto-dovere, include e-learning, corsi in presenza e autoformazione, con un focus su digitale, soft skill e transizione ecologica;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28 maggio 2021 recante ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale per il periodo 2021/2025”;

RILEVATO che la Convenzione approvata con la Deliberazione sopra richiamata è scaduta il 31 dicembre 2025, e che la stessa ha sostanzialmente operato ininterrottamente fino alla data odierna ed ha assicurato nel tempo la sistematica formazione del personale degli enti locali della provincia di Grosseto;

CONSIDERATO che l'esperienza fatta in questi anni dalla convenzione è stata proficua e ha dato ottimi risultati rispetto allo scopo che si prefiggeva, risultati che sono stati riconosciuti unanimemente dagli Enti Locali partecipanti alla convenzione stessa e non solo da questi;

RILEVATO che nel tempo la presenza costante di detta associazione ha fatto nascere e consolidare nelle Amministrazioni e nel personale, la percezione collettiva di disporre e di partecipare ad una Scuola di aggiornamento, sicuro riferimento per le necessità formative;

RITENUTO che la formazione e l'aggiornamento del personale, rappresentino sempre di più un'esigenza fondamentale per la pubblica amministrazione, in relazione all'evolversi continuo delle norme che regolano l'attività degli Enti Locali, alla necessità di nuovi e qualificati servizi da rendere alla società civile e all'impiego di nuove tecnologie e strumenti di lavoro, gli stessi Enti Locali, ritenendo indispensabile continuare nella via intrapresa in precedenza, stipulano una convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con lo scopo di svolgere in modo coordinato il suddetto servizio, razionalizzando e qualificando ulteriormente l'impiego delle sempre più scarse risorse;

DATO ATTO che viene unanimemente riconosciuto che, per l'esperienza operativa maturata, è opportuno affidare di nuovo il ruolo di comune capo-fila al Comune di Roccastrada;

CONSIDERATO che non avendo cognizione a priori di quali e quanti Enti aderiranno alla convenzione, la presente non reca la denominazione degli Enti sottoscrittori e l'adesione è formalizzata previa deliberazione dell'organo consiliare o di quello corrispondente, di approvazione dell'allegato schema di convenzione e con la firma da parte del legale rappresentante dell'Ente, dell'originale della convenzione, custodito presso il Comune di Roccastrada, Comune capo-fila operativo dell'accordo.

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Dal Dirigente dei Servizi alla persona, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e quindi anche maggiori o minori entrate o spese per l'ente;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale, predisposto dal Funzionario incaricato del Coordinamento della Scuola formazione, nel testo allegato a parte integrante e sostanziale alla presente, composto di n. 19 articoli;
- 3) DI DARE MANDATO al Sindaco, o suo delegato, per la firma della suddetta Convenzione, nonché al Dirigente dei Servizi alla persona l'adozione degli atti consequenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto;

Inoltre, a voti unanimi e palesi presenti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione che vede voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, al fine di provvedere in tempi brevi alla sottoscrizione della nuova convenzione scaduta in data 31 dicembre 2025, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 16-02-2026

Il Responsabile del servizio

Barzaglio Alessandra



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 02-02-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER IL PERIODO 2026/2030

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 16-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 03-02-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI E PATROCINI - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 118 comma 3 della Costituzione sancisce che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- l'art. 2 dello Statuto del Comune di Monte Argentario prevede che l'Amministrazione Comunale persegua molteplici finalità volte alla promozione della migliore qualità della vita della propria comunità attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi. Tra i compiti statutari rientra altresì la tutela della persona e delle categorie deboli, la promozione della cultura, del turismo, del diritto allo studio e al lavoro. Il Comune di Monte Argentario, da sempre, riconosce l'alto valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, teso anche allo sviluppo delle attività produttive e alla crescita dell'economia territoriale;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle suddette finalità ed in attuazione di tali principi, il Comune di Monte Argentario ha sempre favorito l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, che svolgono attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione, purché rispondenti ad esigenze generali della comunità locale;

DATO ATTO che pervengono all'Amministrazione Comunale richieste di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici da parte di soggetti pubblici o privati per le attività e le iniziative che si svolgono nel territorio comunale e che il Comune di Monte Argentario, da sempre vicino alla propria comunità, intende continuare a garantire il proprio sostegno;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare una gestione più efficace, trasparente e coerente delle risorse destinate ai contributi, è emersa la necessità di procedere a una revisione del vigente regolamento; in particolare, le modifiche da introdurre riguardano la disciplina dell'emanazione di **bandi da parte del Comune per la concessione di contributi economici ordinari**, nonché l'introduzione della possibilità di richiedere **anticipazioni** sull'importo comunque concesso, al fine di migliorare la programmazione delle attività e garantire un più puntuale supporto agli enti e alle associazioni benefarie;

ELENcate di seguito le modifiche ritenute necessarie allo scopo:

Articolo	Testo vigente	Nuovo testo
7 comma 2	2. I bandi annuali, compatibilmente con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, sono pubblicati, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno a seguito di approvazione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.	2. I bandi per la concessione dei contributi economici ordinari sono due per ciascun anno , con cadenza semestrale. Qualora la Giunta Comunale ne ravvisi la necessità, può altresì disporre, con apposito atto di indirizzo, l'emanazione di uno specifico bando per la concessione di contributi economici ordinari.
7 comma 5	5. In esecuzione degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale e nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e nel relativo bando annuale , i benefici sono concessi mediante determinazione dirigenziale resa su istruttoria del responsabile del procedimento.	5. In esecuzione degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale e nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e nei relativi bandi , i benefici sono concessi mediante determinazione dirigenziale resa su istruttoria del responsabile del procedimento.
8 commi 1 e 2	1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste aventi ad oggetto contributi straordinari e dunque non ricomprese nei bandi annuali di cui all'articolo 7; resta inteso che il relativo accoglimento è subordinato, in ogni caso, alle effettive disponibilità di bilancio. 2. Le istanze per il riconoscimento del contributo straordinario devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell'evento o attività oggetto di contributo.	1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste aventi ad oggetto contributi straordinari e dunque non ricomprese nei bandi di cui all'articolo 7; resta inteso che il relativo accoglimento è subordinato, in ogni caso, alle effettive disponibilità di bilancio. 2. Le istanze per il riconoscimento del contributo straordinario devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento o attività oggetto di contributo.
9 commi 2 e 4	2. Le istanze di riconoscimento dei	

	<p>dei contributi di cui al presente articolo, a pena di irricevibilità, devono essere presentate nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istanze per il riconoscimento di contributo economico ordinario, entro il termine fissato nei bandi predisposti dall'Amministrazione di cui all'art. 7; - istanze per il riconoscimento di contributo economico straordinario, almeno 60 giorni prima della data dell'evento. <p>4. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo, salvo diverso termine previsto dal bando, è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.</p>	<p>contributi di cui al presente articolo, a pena di irricevibilità, devono essere presentate nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istanze per il riconoscimento di contributo economico ordinario, entro i termini fissati nei bandi predisposti dall'Amministrazione di cui all'art. 7; - istanze per il riconoscimento di contributo economico straordinario, almeno 30 giorni prima della data dell'evento. <p>4. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo, salvo diverso termine previsto dai bandi, è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.</p>
11, comma 2	Non presente	<p>2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.</p> <p>In casi eccezionali, per iniziative di particolare rilevanza pubblica, strategica o di elevata complessità organizzativa, la Giunta Comunale, con apposito atto d'indirizzo motivato, può autorizzare la concessione di un'anticipazione superiore, comunque non eccedente l'80% del contributo concesso.</p> <p>La definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione della rendicontazione totale di cui al comma 1 del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.</p>
11 il comma 5 slitta al comma 6	<p>5. Il responsabile del procedimento può effettuare verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese effettivamente rendicontate e che non appaiono ulteriormente congrue, coerenti o giustificabili in relazione al piano economico</p>	<p>6. Il responsabile del procedimento può effettuare verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese effettivamente rendicontate e che non appaiono ulteriormente congrue, coerenti o giustificabili in relazione al piano economico</p>

	relazione al piano economico presentato in fase di istanza ed ammesso a contributo.	presentato in fase di istanza ed ammesso a contributo. Non sono considerate ammissibili le spese di mera liberalità, le spese relative a ricevimenti/incontri di carattere conviviale, omaggi, le spese non correlate alle attività ammesse a contributo, le spese sostenute da soggetti diversi dal beneficiario (i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario).
12 comma 4	Non presente	4. Nel caso di revoca del contributo, il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di anticipazione.

VISTO lo schema complessivo del “Regolamento per la concessione di contributi economici, vantaggi economici indiretti e patrocini”, modificato secondo le variazioni sopra richiamate, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la nuova stesura del regolamento di cui trattasi è stata preventivamente sottoposta all'esame della commissione consiliare competente, la quale ha espresso parere favorevole;

EVIDENZIATO che tali innovazioni sono finalizzate a favorire una più efficace programmazione delle attività, degli eventi e delle iniziative ordinarie da sostenere con fondi pubblici, stabilendo criteri più chiari e procedure più puntuale che consentano di assicurare la tempestiva e corretta attribuzione dei fondi ai soggetti richiedenti, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;

RITENUTO il testo regolamentare in esame, costituendo integrazione/modifica del precedente, meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti dal Comune di Monte Argentario e allo spirito dello Statuto; ciò comporta la conseguente abrogazione del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 22.03.2022, nonché di ogni norma incompatibile con la nuova disciplina;

RIBADITO che, in una visione più ampia del ruolo dei cittadini e delle loro Associazioni nella partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, questa Amministrazione intende promuovere ogni sforzo utile a garantire supporto, collaborazione e concessione di patrocini a favore di coloro che, operando sul territorio senza finalità di lucro, si dedicano al benessere della comunità attraverso attività sociali, culturali e ricreative, contribuendo concretamente allo sviluppo del tessuto associativo locale, nel rispetto dei requisiti previsti;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 190/2012;
- la Legge n. 33/2013;
- lo Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;
- il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e il Bilancio di Previsione 2026/2028;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare le modifiche al “*Regolamento per la concessione di contributi economici, vantaggi economici indiretti e patrocini*”, il cui nuovo testo, allegato alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il precedente “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2022, è da intendersi abrogato e cessato dalla data di entrata in vigore del presente atto;
- di demandare al Dirigente dell'Area “Servizi alla Persona” il compimento di ogni atto consequenziale;
- di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E. L.);
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio;
- di dichiarare, con separata votazione, l'immediata esecutività della presente Deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Barzaglio Alessandra



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 03-02-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI E PATROCINI - MODIFICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 17-02-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI , AI SENSI DELL'ART.1 COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 , N.119

Premesso che:

L'art. 149 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), dispone che i Comuni e le Province in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

La legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 – reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Dato atto che i commi 102-110 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025 non lasciano alcun dubbio sul fatto che il legislatore ha voluto, in modo chiaro, introdurre con la definizione agevolata un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con vincoli di bilancio, e purché circoscritta a periodi temporali delimitati. Si tratta, quindi, di uno strumento da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario, anche se senza alcuna limitazione in termini di annualità definibili.

Rilevato che nel caso in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione a società miste o in house, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 dell'art.1 della legge n. 199 del 2025 prevede anche che” ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche

per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento.”

Rilevato che ai Comuni è stata data la possibilità, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, di prevedere l'esclusione o le riduzioni delle sanzioni e degli interessi relative alle già menzionate entrate.

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Ritenuto, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse così strutturato:

- PARTE 1°: DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA;
- PARTE 2°: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI VERSAMENTI RATEALI;
- PARTE 3°: REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dalla legge di bilancio 2026 n.199 del 30/12/2025 dando applicazione alle disposizioni dei commi 102-110 dell'art.1;
3. di approvare l'allegato regolamento comunale, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, così strutturato:
 - PARTE 1°: DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA;
 - PARTE 2°: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI VERSAMENTI RATEALI;
 - PARTE 3°: REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI;
4. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune e saranno trasmessi a soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione “.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 17-02-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI , AI SENSI DELL'ART.1 COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 , N.119

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 17-02-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI , AI SENSI DELL'ART.1 COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 , N.119

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 11-02-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA SENTENZA N. 760/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i

procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emersione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

concordemente al prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

Atteso che in data 22/01/2026 Prot. 2595 è stata notificata a questa Amministrazione **Sentenza n. 760/2026 emessa dal Giudice di Pace di Roma**, depositata in cancelleria il giorno 22/01/2026 a favore del procuratore antistatario del Sig. L***A***, Avv. Luca Rocchi, con Studio Legale a Roma, via G. Belloni n. 78, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Sentenza in € 443,00 di cui € 43,00 per spese vive ed

€ 400,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA per un totale di € **626,65**, come di seguito indicato, giusta proforma del procuratore antistatario, di cui al prot. 2595 del 22/01/2026.

onorari di giudizio	€ 400,00
spese generali 15%	€ 60,00
CAP 4%	€ 18,40
IVA 22%	€ 105,25
Spese vive	€ 43,00
TOTALE	€ 626,65

Considerato che nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento delle spese di giudizio come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravi e conseguenze per consapevole inerzia.

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto: il vigente Statuto Comunale;

Visto: il vigente Regolamento di contabilità;

Visto: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da **Sentenza n. 760/2026** riferito alla spese di giudizio da corrispondere a favore dell'Avv. Luca Rocchi;
- 3) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di **Euro 626,65** graverà sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza

esecutive” del bilancio 2026/2028 – piano dei conti 01.03-1.10.99.99;

- 5) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 6) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 11-02-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA SENTENZA N. 760/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 12-02-2026

Il Responsabile del servizio

Scotto Rita



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 11-02-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA SENTENZA N. 760/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 05-02-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 01896/2025 DEL TAR TOSCANA - SEZIONE TERZA

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale Arch. Michele Bengasi Fiorini propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione “sentenze esecutive”, è da intendersi, in via di estensione, nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale” (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

dato atto che in data 09/12/2025 è pervenuta, con protocollo generale dell'Ente n. 55395, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sul ricorso iscritto al registro generale n. 00159/2024, con il quale la parte attrice ha ottenuto l'annullamento del provvedimento impugnato (provvedimento n. 12/2023 del 04/12/2023 con cui il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale del Comune di Monte Argentario ha rigettato l'istanza di permesso a costruire n. 24307 del 12/09/2020) ed il Comune di Monte Argentario è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED] per un importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge, così come in dettaglio approssi riportato:

Onorari di giudizio	€	3.000,00
Spese forfetarie 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00
Tot. Imponibile	€	3.588,00
IVA 22% (se dovuta)	€	789,36
Totale	€	5.027,36

per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 01896/2025 allegata ammontante a € 5.027,36 come sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

dato atto che il riconoscimento del suddetto debito corrispondente ad € 5.027,36 è da considerarsi con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto poiché al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul suo regime fiscale;

dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e la sentenza n. 01896/2025, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 01896/2025 emessa dal TAR Toscana – Sezione Terza;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 5.027,36 grava sul capitolo 169000 (cod. 01.03-1.10.99.99.000) “Quota debiti fuori bilancio art. 194 lett. a) – Sentenze esecutive” del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul regime fiscale in parola;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Barzaglio Alessandra



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 05-02-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 01896/2025 DEL TAR TOSCANA - SEZIONE TERZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-02-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano